



# COMUNE DI LAMON

(Provincia di Bellun)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione  
seduta

**Oggetto: Revisione ordinaria partecipate 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 16:30 nella sede del Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il sindaco, Ornella Noventa.  
Partecipa il segretario comunale, Francesco Pucci.

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
Noventa Ornella	P	Maccagnan Michela	A
Faoro Federico	A	D'Agostini Ilenia	P
Largo Corinna	P	Gaio Danilo	P
Mastel Aline	P	Campigotto Mauro	P
Poletti Renzo	A	Possamai Roberto	P
Resenterra Mariuccia	P	Da Rugna Guido	P
Tollardo Silvano	P		

NUMERO TOTALE PRESENTI: 10      ASSENTI: 3

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

ERIC GIRARDINI

PRESENTE

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Uditi i seguenti interventi.

Segretario. Illustra la proposta di deliberazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione nr. 57 del 17/12/2019 ad oggetto " Revisione ordinaria partecipate 2019" allegata alla presente e ritenuto di approvarla.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

Con voti palesi favorevoli unanimi.

## **D E L I B E R A**

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione deliberazione nr. 57 del 17/12/2019 ad oggetto "Revisione ordinaria partecipate 2019".

## **Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 17-12-2019**

OGGETTO: Revisione ordinaria partecipate 2019.

RICHIAMATO il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:

- l'art. 4, comma 1. "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

- l'art. 24 "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, entro il 30/09/2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;

- l'art. 20 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", il quale prevede:

- al comma 1., che entro il 31 dicembre di ciascun anno le amministrazioni pubbliche devono provvedere ad effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2. dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- al comma 2., che "*I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*".

- l'art. 26, comma 11. "*Altre disposizioni transitorie*", il quale prevede che "... *salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.*"

RICHIAMATI, altresì, i seguenti provvedimenti:

- il decreto del Sindaco del 30/03/2015, con il quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014, e la conseguente relazione in merito all'attuazione dello stesso approvata con decreto del Sindaco prot. n. 1591 del 24/03/2016;
- la delibera di consiglio comunale n. 35 del 27/09/2017, con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/06/2017, n. 100, e in particolare la relazione tecnica ed il relativo atto di ricognizione predisposto secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione della Corte dei Conti n. 19/2017/SEZAUT/INPR.
- la delibera di consiglio comunale n. 44 del 22/12/2018, con la quale è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni societarie. relazione sullo stato di attuazione del piano operativo di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 d.lgs. 19/08/2016 n. 175: approvazione.

DATO ATTO che il comune di Lamon, nel 2018, risultava partecipare direttamente le seguenti società:

- 1) *Funivie Lagorai s.p.a.* con sede legale in Località Marande, 6 – 38053 Castello Tesino (TN), con n. 2 azioni ciascuna dell'importo di euro 7,08;
- 2) *Valcismon società cooperativa sociale* con sede legale in Frazione Servo, 1 – 32030 Sovramonte (BL), con n. 1 quota di capitale conferita per euro 2.000,00

DATO ATTO che:

-nel 2018, con delibera di consiglio comunale n. 20 del 30/04/2018, si è proceduto ad esercitare il recesso dalla società "Val Cismon cooperativa sociale", la quale con pec al prot. n. 5289 del 29/09/2018 ha comunicato l'accoglimento dello stesso e con versamento del 06/03/2019 è avvenuta la restituzione della quota partecipativa di euro 2.000,00;

- nel 2019 si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso d'asta pubblica ad unico incanto per l'alienazione di azioni della società funivie lagorai s.p.a. (avviso prot. 6746 del 29/11/19) per la dismissione della partecipazione nella società "Funivie Lagorai" s.p.a. è andato deserto per mancanza di offerte;

ATTESO che si rende ora necessario procedere, entro il 31/12/2019, alla seconda ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss.mm., avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal comune, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal comune anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'amministrazione comunale detiene partecipazioni societarie.

CONSIDERATO che l'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019 costituisce adempimento obbligatorio.

VISTA la relazione tecnica sull'attuazione del piano di razionalizzazione e sull'esito della ricognizione, allegata sub A) alla presente proposta quale sua parte integrante e sostanziale.

RITENUTO:

- di sottoporre all'approvazione del consiglio comunale la suddetta relazione;
- di sottoporre al parere del Revisore dei conti la presente proposta di deliberazione.

DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

#### PROPONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare la relazione tecnica sull'attuazione del piano di razionalizzazione e sull'esito della ricognizione, allegata sub A) alla presente proposta quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il responsabile dell'ufficio amministrativo finanziario di porre in essere tutti gli atti necessari per dare comunicazione alla Corte dei Conti e alla struttura competente del Ministero dell'Economia e Finanze – dipartimento del Tesoro della delibera di approvazione della presente proposta di deliberazione e degli ulteriori dati eventualmente richiesti;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la delibera di approvazione della presente proposta allo scopo di permettere la tempestiva comunicazione agli enti citati al punto 3.

Il sindaco  
Ornella Noventa

Allegato A)

## COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

Piazza III Novembre - 32033 Lamon - cod. fiscale 00204380257

Tel.04397941 - Fax 0439794234 - lamon@feltrino.bl.it PEC: lamon@postemailcertificata.it

Oggetto: relazione tecnica sull'attuazione del piano di razionalizzazione e sull'esito della ricognizione.

### CONTESTO NORMATIVO

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con d.lgs. 19/08/2016 n. 175 e successivamente modificato con d.lgs. 16/06/2017 n. 100, ha previsto che le amministrazioni pubbliche effettuassero entro il 30/09/2017 una ricognizione motivata di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del testo unico e procedessero all'alienazione di tutte le società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 oppure non soddisfacenti i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 oppure rientranti in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

Con la suddetta ricognizione occorre quindi verificare le partecipazioni dirette del comune in società allo scopo di stabilire il ricorrere delle casistiche di cui all'art. 20, comma 2 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (attività già poste in essere con il precedente piano operativo di razionalizzazione).

Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23/12/2014 n. 190, tra cui anche gli enti locali, tale provvedimento di ricognizione costituiva aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 del medesimo articolo.

Il provvedimento di ricognizione doveva essere inviato alla sezione della Corte dei conti competente, nonché alla struttura competente in materia del Ministero dell'economia e delle Finanze per la verifica dell'adempimento.

### RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Con decreto del Sindaco del 30/03/2015 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014, e la conseguente relazione in merito all'attuazione dello stesso approvata con decreto del Sindaco prot. n. 1591 del 24/03/2016.

Con delibera di consiglio comunale n. 35 del 27/09/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/2017, n. 100 e, in particolare, la relazione tecnica ed il relativo atto di ricognizione predisposto secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione della Corte dei Conti n. 19/2017/SEZAUT/INPR. In tale provvedimento si rilevava che non sussistevano le condizioni per il mantenimento nella partecipazione diretta nella società "Funivie Lagorai s.p.a.", in quanto ricadeva nella ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) del T.U.S.P., né nella Società "Val Cismon cooperativa sociale" in quanto ricadeva nell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) del T.U.S.P. La delibera di approvazione della revisione straordinaria, comprensiva degli allegati, è stata poi trasmessa alla sezione di controllo della Corte dei Conti con PEC in data 21-10-2017, prot. n.5616 inserita nel portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro - in data 20/10/2017 prot. acquisizione n. DT 81505-2017e, altresì, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del comune al link: <http://sac4.halleysac.it/c025026/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/119>

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE STRAORDINARIA**

Nel 2018, con delibera di consiglio comunale n. 20 del 30/04/2018, si è proceduto ad esercitare il recesso dalla società "Val Cismon cooperativa sociale", la quale con pec prot. n. 5289 del 29/09/2018 ha comunicato l'accoglimento dello stesso. In data 06/03/2019 è avvenuta la restituzione della quota partecipativa pari ad euro 2.000,00.

Nel 2019 si è proceduto, nonostante si ritenga che i costi procedurali per l'alienazione della partecipazione nella società "Funivie Lagorai" s.p.a fossero notevolmente superiori rispetto al valore della partecipazione (si detengono nr. 2 azioni di valore di euro 4,00 ciascuna), all'esprimimento di con avviso d'asta pubblica ad unico incanto per l'alienazione di azioni della società funivie lagorai s.p.a. (determinazione ufficio amministrativo finanziario nr. 84 del 29/11/19 di cui avviso prot. 6746 del 29/11/19) . Avviso andato deserto

Ad oggi, pertanto, il quadro delle partecipazioni societarie dirette del comune è pertanto il seguente:

DENOMINAZIONE Funivie Lagorai s.p.a.

CODICE FISCALE 01501480220

SEDE LEGALE Località Marande, 6 – 38053 Castello Tesino (TN)

FORMA GIURIDICA Società per Azioni

CAPITALE SOCIALE Euro 9.375.497,86

QUOTA SOCIALE POSSEDUTA DAL COMUNE euro 9.32 corrispondente a n. 2 azioni dell'importo di euro 4,66

DATA INIZIO E FINE PARTECIPAZIONE 06/10/1995 – 31/12/2050

ALTRI SOGGETTI PUBBLICI ADERENTI Comuni della Valsugana.

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA NUOVA PANAROTTA s.p.a. – Società impianti

#### **INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLA PARTECIPAZIONE DIRETTA**

Sono riportati nella presente scheda i dati previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro di cui al sistema informativo centralizzato di rilevazione delle partecipazioni societarie della pubblica amministrazione.

## **ATTI DA ASSUMERE**

Si ritiene che nel 2020 possa essere espletata una nuova procedura aperta o altra azione finalizzata a verificare la disponibilità di altri soggetti pubblici o privati ad acquistare la partecipazione azionaria del comune nella società “Funivie Lagorai” s.p.a.

---

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Ornella Noventa

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale  
F.to Francesco Pucci

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

---

### **PARERI** (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

**PARERE: Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 21-12-2019

Il responsabile del servizio

F.to Nicola Todesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

**PARERE: Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 21-12-2019

Il responsabile del servizio

F.to Nicola Todesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

---

### **PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 10-01-2020 fino al 25-01-2020 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L'incaricato della pubblicazione

F.to Renzo Malacarne

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

---

### **ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;  
è divenuta esecutiva il giorno 21-01-2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale  
F.to Francesco Pucci

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.